



STATUTO

"FILARMONICA SOLOMEO" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"FILARMONICA SOLOMEO" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici Interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a CORCIANO (PG) - Frazione Solomeo, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di contribuire alla elevazione morale, culturale e sociale della comunità di Solomeo, promuovendo, organizzando e sviluppando in seno ad essa attività ed iniziative volte a creare e mantenere uno spirito di amicizia e solidarietà tra gli abitanti della frazione e tutelare e divulgare l'immagine il decoro e le tradizioni di questa.

L'Associazione esercita le seguenti attività di Interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di Interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati l'associazione, tra le altre, e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, può:

- organizzare e gestire le attività musicali con specifica attenzione alla attività della banda musicale e alla promozione della musica e della sua storia in tutti i suoi generi. Promuovere l'esercizio dell'attività bandistica non solo nell'interesse di quanti lo praticano ma anche per estenderla agli altri, specie giovani, creando altresì attorno alla Banda la simpatia, il sostegno e il riconoscimento di tutta la popolazione e delle Istituzioni locali;
- organizzare manifestazioni finalizzate alla valorizzazione del borgo di Solomeo, delle tradizioni locali con particolare riguardo agli aspetti enogastronomici ovvero agli aspetti legati alla rievocazione storica di momenti significativi del passato;
- promuovere attività volte alla valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di iniziative culturali legate alla storia e alla tradizione della frazione di Solomeo e dell'intero territorio del comune di Corciano;
- promuovere l'organizzazione del tempo libero come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona e della comunità di Solomeo;
- promuovere la diffusione dei valori della storia, della cultura, della musica, del turismo, del teatro, dello sport, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d'età, come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona. Anche attraverso l'organizzazione e gestione di specifiche attività quali corsi, seminari, rappresentazioni, rassegne, ecc;
- organizzare attività ricreative, gite sociali, gare e tornei di giochi e divertimenti leciti di ogni tipo, feste varie e la gestione di uno specifico punto ricreativo in cui sia prevista e gestita anche una attività di somministrazione;
- organizzare festival, iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative, quali corsi teorico pratici, conferenze, seminari, dibattiti, eventi, laboratori ed incontri, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni e di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati e della comunità della frazione di Solomeo;
- adottare ogni opportuna iniziativa a livello volontaristico e solidaristico volta ad affrontare i problemi dei giovani, della formazione extrascolastica, dell'occupazione, sia dal punto di vista informativo e conoscitivo, sia da quello propositivo ed operativo, collaborando e partecipando se del caso ai programmi ed alle attività di Enti pubblici e privati;
- organizzare incontri, scambi, collaborazioni con persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi dell'associazione, promuovendo e attuando collaborazioni legate alle attività e alle finalità dell'associazione;
- organizzare occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie, dedicati a fasce d'età e bisogni diversi;
- elaborare e redigere e diffondere pubblicazioni, sussidi didattici e opere multimediali a carattere scientifico e non, volte a favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- partecipare a manifestazioni tradizionali, religiosi e civili e ad iniziative pubbliche di promozione della sua immagine e di cura e tutela dell'arredo e del verde pubblico locale;
- promuovere qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le attività potranno essere disciplinate attraverso regolamenti specifici predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione con deliberazione dell'Assemblea potrà aderire ad associazioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali di rappresentanza.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a

quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per morte, recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima. Il recesso non libera in ogni caso il socio dall'obbligo del versamento di quanto dovuto all'associazione a titolo di quota associative o eventualmente quote specifiche.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di tesseramento annuale fissato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare, nei venti giorni successivi al ricevimento del provvedimento scritto, ricorso in assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento adottato dall'Assemblea;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi o non ammessi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail (inviata almeno 10 giorni prima della data prevista) inviata sull'indirizzo e-mail comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dello stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Al fine di consentire la completa diffusione dello stesso e la massima partecipazione alle assemblee l'avviso di convocazione verrà altresì affisso sulle pagine social dell'Associazione nonché inviato tramite messaggia sui numeri di telefono mobile comunicato dai soci in sede di iscrizione, oltre che affisso (almeno 10 giorni prima della data prevista) nella bacheca della sede sociale e del circolo dell'Associazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva altresì le linee generali di programma dell'Associazione per l'anno in corso. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, (o in caso di suo impedimento od assenza dal Vice Presidente) e verbalizzata dal Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe

ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Ciascun partecipante dovrà firmare nell'apposito elenco dei partecipanti predisposto dal Segretario.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fatto salvo per l'elezione degli organi sociali per i quali non è ammessa alcuna delega ma solo il voto diretto del socio. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di un altro socio.

Le deleghe non possono comunque essere assegnate a socio che sia al contempo membro del Consiglio Direttivo, ovvero dell'organo di controllo, ovvero a soci che sia al contempo anche dipendente della stessa.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, fatto salvo per l'elezione degli organi sociali per i quali sarà sempre necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Per deliberare in merito a modifiche statutarie, vendita o cessione del patrimonio immobiliare sarà però necessaria, anche in caso di seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 28 e 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 11 ad un massimo di 15 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

Le modalità di elezione sono disciplinate nell'apposito regolamento.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con eventuali incarichi di

lavoro subordinato o collaborazione .

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nel caso di mancata accettazione della elezione da comunicare al Presidente del seggio fino al momento dell'insediamento, subentrerà all'eletto che ha rinunciato il primo dei non eletti per quell'incarico.

Il subingresso con lo stesso criterio avverrà anche se durante la vita dell'organo associativo venga meno per decesso o dimissioni, decadenza, esclusione dalla qualità di socio, un componente. Il subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'organo di cui è chiamato a far parte. Qualora le sostituzioni via via effettuate vengano a superare la metà dei membri dell'organo cui si riferiscono (calcolato per eccesso) l'organo stesso decade e dovrà essere integralmente rieletto.

La stessa conseguenza avranno le dimissioni simultanee che raggiungano l'indicata porzione.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (ovvero i Tesorieri se più di uno), ed assegna ai suoi membri gli incarichi particolari come da regolamento apposito.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate nell'apposito libro tenuto a cura del Segretario.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;



- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i seguenti libri sociali (Libro degli associati, Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere (ovvero i tesorieri se gli incaricati sono più di uno) tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi Internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 24) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli art. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.l. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) LO SCIoglimento

Lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, o la scissione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

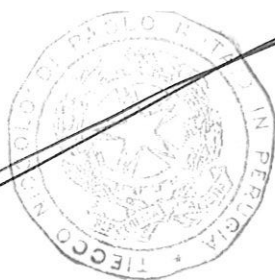
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art. 68 ter, Legge 16 febbraio
1973, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Niccolò Tiecco, Notaio in Perugia,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia, che la presente
copia su supporto informatico, è conforme al documento originale
analogico, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82,
esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico
formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

Perugia, 23 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Niccolò Tiecco